

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 è stato approvato il “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive*”, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133;
- ai sensi dell’articolo 2 del medesimo Regolamento, vengono individuate finalità ed ambiti di applicazione, individuando lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP - quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi ad azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
- viene altresì sancita l’obbligatorietà di presentazione delle domande, delle dichiarazioni, delle segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione dei servizi al SUAP competente per territorio in cui si svolge l’attività, con modalità esclusivamente telematiche;
- ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 160/2010 spettano al Comune le funzioni di SUAP, che possono essere esercitate in forma singola, associata o in convenzione con le Camere di Commercio.

Considerato che:

- da alcuni anni, il Comune di Rho partecipa attivamente al tavolo di lavoro per la costituzione di una forma aggregativa, denominata “*SUAP Associato Nord – Ovest Milano*”, volto ad ottimizzare l’esercizio delle funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive nel contesto dell’area omogenea del Rhodense;
- ad esito della citata attività aggregativa, è stato stipulato un Accordo di Collaborazione fra Città Metropolitana di Milano, Comune di Rho e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, volto a definire le attività e gli atti prodromici alla costituzione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive nell’ambito della Zona Omogenea del Nord-Ovest Milano (approvato dal Comune di Rho con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 2 luglio 2019 e sottoscritto in data 8 luglio 2019);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 29 ottobre 2019 il Comune di Rho ha approvato il protocollo di intesa “*per la realizzazione del progetto relativo alla gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive tra i Comuni della Zona Omogenea del Nord–Ovest Milano*” tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Rho, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ed Assolombarda Confindustria Milano, poi sottoscritto in data 4 febbraio 2020;

- all'esito dell'attività organizzativa e propedeutica, alcuni Comuni intendono ora dar corso alla gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive nell'ambito della Zona Omogenea del Nord-Ovest Milano e, allo scopo, intendono stipulare una Convenzione - ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali") - assicurando così una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme dei procedimenti sul territorio interessato, oltre che un contenimento dei relativi costi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Considerato che, nell'ambito della Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Bollate valuta con interesse le potenzialità di una gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive e, di conseguenza, intende accentrare nel SUAP Associato del Nord-Ovest Milano oltre alle attività sue proprie, anche alcuni dei compiti istruttori e decisori – salvo eccezioni meglio precisate nel testo convenzionale stesso – propri dell'Amministrazione Comunale aderente avendo riguardo ad istanze, SCIA o comunicazioni presentate dagli utenti per l'esercizio o la variazione/cessazione delle attività economiche;

Visto il modello di "*Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive*", allegata alla presente deliberazione, che individua il Comune di Rho quale Ente Capofila e responsabile del SUAP Associato del Nord-Ovest Milano, operando così in luogo e per conto del Comune di Bollate che ha manifestato la propria volontà di adesione unitamente ai Comuni di Cesate, Pogliano Milanese, Pregnana e Vanzago;

Precisato che il concreto avvio dell'attività in forma associata avverrà, secondo accordi, con la formale adesione di un Comune per volta così da agevolare le operazioni di allineamento operativo e di informazione all'utenza di ogni Comune associato, dando priorità - per evidenti ragioni di funzionalità dei servizi erogati - a quegli Enti locali che metteranno a disposizione proprio personale direttivo e/o operativo;

Dato atto che il primo Comune a formalizzare – in qualità di Comune aderente - la propria adesione al SUAP Associato del Nord-Ovest Milano è il Comune di Bollate;

Rilevato che la Convenzione, conformata sui principi ispiratori sopra richiamati, necessita di approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e sarà successivamente sottoscritta dal Comune di Rho e dal Comune di Bollate;

Valutati positivamente i contenuti della stessa e ritenuto che la forma associativa proposta è coerente con le mutevoli esigenze delle realtà locali e costituisce punto di partenza per uniformare le procedure, in modo che il SUAP Associato Nord-Ovest Milano diventi riferimento per le attività economiche e produttive di una più ampia zona;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Dato corso alla votazione....., presenti n. Consiglieri, Votanti n.....

D E L I B E R A

1. di **approvare**, in qualità di Comune aderente, lo schema di “*Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Nord-Ovest Milano*” nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di **dare mandato** al Responsabile P.O. del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP del Comune di Bollate la sottoscrizione della “*Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Nord-Ovest Milano*”;
3. di **demandare** alla Giunta Comunale l’approvazione, con successivo atto, del “*Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato Nord-Ovest Milano*”;
4. di **dare atto** che:
 - il Comune di Bollate parteciperà alle spese di gestione del SUAP Associato Nord-Ovest Milano secondo lo schema di tabella di calcolo allegato alla Convenzione contestualmente approvata, precisando che i costi saranno maggiori per il primo anno di servizio gestito in forma associata e si ridurranno negli anni successivi in cui il servizio sarà a regime;
 - il calcolo esatto del corrispettivo per il Comune di Bollate sarà successivamente determinato applicando i calcoli riportati nella tabella sopra citata al momento della relativa formale adesione e dipenderà dal numero e dal profilo professionale del personale effettivamente messo a disposizione del SUAP Associato
 - annualmente - applicando la medesima tabella di calcolo - saranno aggiornati e definiti i costi di adesione, come meglio specificato nel testo della convenzione in argomento;
5. di **demandare** a successivi provvedimenti l’impegno di spesa, anche in relazione alla esatta quantificazione della quota annuale di gestione;
6. di **prendere atto** che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - schema di “*Convenzione per la gestione associata delle funzioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Nord-Ovest Milano*” (che ricomprende l’allegato “1” Rapporti finanziari).

Successivamente, vista l’urgenza, dettata dalla necessità di procedere celermente con la costituzione del SUAP Associato Nord–Ovest Milano di cui il Comune di Bollate è il primo Ente locale aderente, con separata votazione, presenti n. Consiglieri, votanti n.

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI ANNO 2021 APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 30/03/2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 30/03/2021 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, legge n. 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08. Anno 2021";

Considerato che, in data 24/04/2019 prot. n. 19820, la Parrocchia di San Bernardo presentava proposta di donazione al Comune di un terreno di sua proprietà, sito nella frazione di Cascina del Sole in via Vicenza, e contraddistinto catastalmente al fg. 32 mapp. 374 (mq. 365 catastali), in forza di preventivo nulla osta da parte della Curia di Milano;

Rilevato che tale area ricade nel P.G.T. vigente con le seguenti destinazioni:

- a) per la maggior parte (circa 330 mq.) ricadente in "area non soggetta a trasformazione", normata dall'art. 26 delle NTA - Piano delle Regole, che consente tra gli obiettivi la realizzazione di servizi pubblici, quale il parcheggio pubblico;
- b) per la parte residuale (circa 35 mq.) ricadente in area priva di azzonamento (area bianca) destinata a sede stradale;

Dato atto che il Comune – dopo gli opportuni approfondimenti istruttori – ha ritenuto di accogliere la proposta di donazione, con accettazione espressa in data 14/06/2021 prot. n. 24405, ritenendo prioritario un intervento di ripristino della legalità e sicurezza nella zona di via Vicenza, al fine di recuperare un'area degradata all'utilizzo della collettività;

Richiamato, altresì, l'atto di donazione rep. n. 11615/57 del 5/05/1956, a rogito del notaio dr. Gallizia, con cui la Parrocchia di Bollate cedeva gratuitamente al Comune l'immobile destinato a scuola materna sito in via Ospitaletto n. 1;

Rilevato, inoltre, che, in data 18/10/2001, è stato sottoscritto un contratto di reciproco comodato gratuito tra la Parrocchia Sant'Antonio di Padova, sita in Cascina del Sole, piazza Beato Angelico, e il Comune di Bollate, con cui la prima concedeva in comodato all'Ente comunale un'area interclusa, contraddistinta catastalmente al fg. 47 mappale 9 parte (circa 528 mq.), destinata ad area giardino/giochi bimbi pertinenziale alla scuola materna "Gesù Bambino", mentre il Comune concedeva alla Parrocchia - per finalità parrocchiali-religiose - i due locali dell'interrato sottostanti al salone della ricreazione, facenti parte dell'immobile nel quale la scuola dell'infanzia svolge la propria attività educativa;

Considerato che l'area identificata al fg. 47 mapp. 9 parte è separata dal contesto della Chiesa e dell'oratorio ed è di fatto incorporata nella scuola materna, il Comune ritiene opportuno acquisire dalla Parrocchia in via definitiva l'area destinata a cortile/giardino per i giochi bimbi della scuola dell'infanzia, recuperando, altresì, l'utilizzo dei due locali al piano seminterrato per adibirli ad attività socio-culturali;

Dato atto che i contraenti del comodato reciproco del 2001, con l'acquisizione dell'area sopra descritta a patrimonio comunale e la restituzione al Comune dei due locali posti al piano seminterrato dell'immobile adibito a scuola materna, ritengono estinto per mutuo consenso il predetto contratto;

Ritenuta opportuna l'acquisizione da parte del Comune di Bollate dell'area sopra descritta, avente destinazione a servizi di pubblica utilità, dalla Parrocchia S. Antonio di Padova per renderla pertinenza a servizio della scuola materna di proprietà comunale, si evidenzia che il perfezionamento dell'acquisto è sottoposto al rilascio del nulla osta da parte della Curia di Milano, per cui sono già state attivate le procedure formali, che si concluderanno in tempi rapidi;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....


DELIBERA

- 1) di approvare l'accettazione della proposta di donazione presentata dalla Parrocchia di San Bernardo relativa all'area sita in via Vicenza, contraddistinta catastalmente al fg. 32 mapp. 374, per recuperare un'area degradata e ripristinare legalità e sicurezza;
- 2) di approvare l'acquisizione a patrimonio comunale dell'area interclusa, contraddistinta catastalmente al fg. 47 mappale 9 parte (circa 528 mq.), destinata ad area giardino/giochi bimbi pertinenziale alla scuola materna "Gesù Bambino" di proprietà della Parrocchia di S. Antonio di Padova;
- 3) di dare atto che, con l'acquisizione dell'area di cui al punto precedente n. 2 e la restituzione al Comune dei due locali posti al piano seminterrato dell'immobile adibito a scuola materna di via Ospitaletto 1, le parti contraenti costituite dal Comune e dalla Parrocchia Sant'Antonio di Padova ritengono estinto per mutuo consenso il comodato gratuito reciproco sottoscritto in data 18 ottobre 2001;
- 4) di autorizzare la Responsabile Settore Entrate per lo svolgimento di tutti gli adempimenti e procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alle acquisizioni degli immobili;
- 5) di dare atto che la modifica al Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2021 – 2023;
- 6) di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - estratto di mappa area via Vicenza;
 - estratto di mappa area giardino giochi bimbi pertinenziale scuola materna;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree in tempi brevi, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.




E=1510600

I Particella: 374

E=1511100

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Servizi Catastrali - Direttore GIANDUCA SALAMONE



N=5043900

1 Particella: 9

Vis. tel. esente per fini istituzionali

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI
DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS
267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs 118/2011”.

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...]*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.*

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile Finanziario, di predisporre, sulla base della relazione redatta dal responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile come da allegato 1), la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da allegato 2)

Preso quindi atto che:

Con sentenza n.2298/21 emessa in data 2 aprile 2021 e depositata in data 7 maggio 2021 il Giudice di Pace di Milano accoglieva l'opposizione proposta dalla sig.ra P.M. avverso il verbale n. 42776/R72019 per transito con semaforo rosso. Il Giudice accoglieva il ricorso proposto e per l'effetto annullava il provvedimento opposto condannando conseguentemente il Comune di Bollate al pagamento delle spese processuali liquidati in complessivi euro 143,00 di cui 43,00 per spese, oltre spese generali al 15% Iva e cpa come per legge.

Con sentenza n. 3640/20 emessa in data 28 aprile 2020 e depositata in data 25 settembre 2020 il Giudice di Pace di Milano accoglieva l'opposizione promossa da L.A avverso

l'ingiunzione di pagamento n. 14640 del 9.7.2018 emessa in relazione al verbale di contestazione n. 10663P del 10.03.15 notificato in data 16.5.2016.

Il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda attorea dichiarando non dovute le somme di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata n. 14640 del 9.7.2018 e conseguentemente liquidava in favore dell'attore euro 51,00 a titolo di spese.

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

ónel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

óla natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.

atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che:

-l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”
- 3) Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovano copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2021, “Oneri da contenzioso” .
- 4) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Di dare atto che gli allegati parte integrante sono i seguenti:

- Allegato 1- Relazione del responsabile di settore
- Allegato 2- parere del collegio dei revisori

Successivamente, vista l’urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l’obbligazione di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 E 193 DEL D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 1' SEMESTRE 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n. 17 e 18 del 30/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/04/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario definitivo per gli esercizi 2021/2023, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi e successive integrazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Richiamati inoltre:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale prevede tra gli atti della programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio;
- l'articolo 147 ter, comma 2 del D.Lgs 267/2000, il quale impone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

Tenuto conto, quindi, che alla luce di quanto sopra che:

- entro la data del 31 luglio 2021 occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché all'assestamento generale di bilancio;
- viene effettuata entro tale data anche la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi relativo al primo semestre 2021;

Verificato lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso, così come risulta dall'allegato A), in base al quale si rileva che l'andamento della gestione appare conforme a quanto indicato nel DUP allegato al bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

DATO ATTO che con nota del 28 maggio 2021 il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui,

VISTE le attestazione dei Responsabili di Settore e visto altresì che nella stessa seduta sono stati riconosciuti e contestualmente è stata data la copertura finanziaria ai debiti rilevati dal settore Polizia Locale e Protezione Civile per due sentenze del Giudice di Pace e che, alla conclusione del primo semestre, non risultano altri debiti fuori bilancio da riconoscere.

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con proprie note di cui all'allegato B), l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità

nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo.

RILEVATA pertanto la necessità di non integrare tali accantonamenti,

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

VERIFICATO, inoltre, l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa e ritenuto lo stesso congruo in relazione alle necessità riscontrate;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto, al momento, di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi in essere delle opere pubbliche;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – competenza e cassa;

VISTO la relazione tecnica in merito a situazioni relative agli equilibri di bilancio all.D);

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COM-	USCITE COM-	ENTRATE CAS-	USCITE CAS-

	PETENZA	PETENZA	SA	SA
2021	€ 60.878.336,80	€ 60.878.336,80	€ 70.281.008,36	€ 65.173.410,95
2022	€ 43.903.166,29	€ 43.903.166,29		
2023	€ 43.177.528,93	€ 43.177.528,93		

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota (All. E),

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art.49 Dlgs. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – competenza e cassa;

2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi, allegato B);

3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio,

4) DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

5) DI PRENDERE ATTO dello Stato di Attuazione dei Programmi al 1° semestre 2021 come da allegato A) e la relazione tecnica in merito a situazioni relative agli equilibri di bilancio ALL. D),

6) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato,

7) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COM- PETENZA	ENTRATE CAS- SA	USCITE CASSA
2021	€ 60.878.336,80	€ 60.878.336,80	€ 70.281.008,36	€ 65.173.410,95
2022	€ 43.903.166,29	€ 43.903.166,29		
2023	€ 43.177.528,93	€ 43.177.528,93		

8) DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (All. E).

Successivamente, vista l'urgenza, di approvare tale documento nei termini di legge, con successiva votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 DELLA SOCIETA' GAIA SERVIZI S.R.L. - PRESA D'ATTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che il termine previsto per l'approvazione del bilancio, da parte dell'Assemblea della società, è di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogato dal decreto milleproroghe che è intervenuto modificando l'art. 106 del DL18/2020 entro 180gg. La nuova previsione deroga tanto agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, c.c. (che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'assemblea annuale di bilancio, consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di determinate circostanze) quanto ad eventuali diverse previsioni statutarie;

Riscontrato che in data 30/03/2021 il Consiglio di Amministrazione di Gaia e in data 24/06/2021 l'Assemblea dei soci di Gaia Servizi srl hanno approvato il bilancio al 31/12/2020 completo, della relazione della gestione, della nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del Collegio Sindacale;

Richiamato l'articolo 3 dello statuto di Gaia Servizi s.r.l., dove è prevista la presentazione al Consiglio Comunale del bilancio approvato;

Preso atto, altresì, che in data 19/07/2021 il Presidente della società e il Direttore Generale hanno presentato alla Commissione Tecnica Finanziaria il bilancio al 31/12/2020;

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1.** Di dare atto dell'avvenuta approvazione del bilancio al 31/12/2020 della società in house, partecipata al 100%, Gaia Servizi s.r.l. come da documentazione allegata alla presente.
- 2.** Di dare atto che gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto sono:
 - Bilancio e nota integrativa
 - relazione della gestione del bilancio
 - relazione sul governo societario
 - relazione del collegio sindacale.